

**Legge federale
concernente condizioni lavorative e salariali minime
per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali
(Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera)**

dell'8 ottobre 1999 (Stato 3 giugno 2003)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 110 capoverso 1 lettere a e b della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999²,

decreta:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché essi per un periodo limitato:

- a. forniscano una prestazione lavorativa per conto e sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione;
- b. lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro.

² La definizione di lavoratore è retta dal diritto svizzero (art. 319 segg. Codice delle obbligazioni, CO³).

Art. 2 Condizioni lavorative e salariali minime

¹ Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO⁴ nei seguenti ambiti:

- a. retribuzione minima;
- b. periodi di lavoro e riposo;
- c. durata minima delle vacanze;
- d. sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro;
- e. tutela di gestanti, puerpere, bambini e giovani;
- f. non discriminazione, segnatamente parità di trattamento fra donna e uomo.

RU 2003 1370

¹ RS 101

² FF 1999 5092

³ RS 220

⁴ RS 220

² Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono contributi a casse di compensazione o ad istituzioni paragonabili relativi al diritto alle vacanze e agli assegni per i figli, tali disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera, purché lo Stato di sede del datore di lavoro applichi una normativa simile. La presente disposizione non si applica se il datore di lavoro fornisce la prova del pagamento di contributi a simili istituzioni nel suo Stato di sede.

³ Le indennità concesse in relazione al lavoro distaccato sono considerate componente del salario, sempre che non rappresentino il rimborso di spese effettivamente sostenute come quelle per il viaggio, il vitto e l'alloggio.

⁴ Le condizioni lavorative e salariali minime devono essere rispettate per tutta la durata dell'impiego.

⁵ Il Consiglio federale può disporre che il datore di lavoro estero fornisca la prova del versamento effettivo dei contributi sociali.

Art. 3 Alloggio

Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati un alloggio che soddisfi il grado usuale di igiene e comodità. Le deduzioni per spese di vitto e alloggio non devono superare le tariffe conformi all'uso locale.

Art. 4 Eccezioni

¹ Le prescrizioni minime per la retribuzione e le vacanze non valgono per:

- a. lavori di esigua entità;
- b. l'assemblaggio o la prima installazione, se i lavori durano meno di otto giorni e sono parte integrante di un contratto di fornitura di beni.

² Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la definizione dei lavori secondo il capoverso 1. L'entità è data dal tipo, dalla durata e dalla frequenza degli impieghi nonché dal numero dei lavoratori interessati.

³ Il capoverso 1 non è applicabile ai settori dell'edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell'edilizia nonché dell'industria alberghiera e della ristorazione. Il Consiglio federale può escludere altri rami dall'applicazione del capoverso 1.

Art. 5 Subappaltatori

¹ Qualora i lavori siano eseguiti da subappaltatori con domicilio o sede all'estero, l'appaltatore primario, ad esempio come appaltatore totale, generale o principale, deve obbligare contrattualmente il subappaltatore a rispettare la presente legge.

² In mancanza di un simile obbligo, all'appaltatore primario possono essere inflitte le sanzioni di cui all'articolo 9 per infrazioni commesse dal subappaltatore contro la presente legge; l'appaltatore primario risponde inoltre dal profilo del diritto civile per l'inadempimento delle condizioni minime di cui all'articolo 2. In questo caso l'appaltatore primario e il subappaltatore sono responsabili solidalmente.

Art. 6 Notifica

¹ Prima dell'inizio dell'impiego, il datore di lavoro deve notificare all'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d, per scritto e nella lingua ufficiale del luogo d'impiego:

- a. numero e nome dei lavoratori distaccati;
- b. data d'inizio e presumibile durata dei lavori;
- c. genere dei lavori da eseguire;
- d. il luogo esatto dove saranno eseguiti i lavori.

² Il datore di lavoro deve allegare alla notifica conformemente al capoverso 1 una dichiarazione secondo cui egli ha preso atto delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 e si impegna a rispettarle.

³ Il Consiglio federale definisce i casi in cui è possibile prescindere dalla notifica.

Art. 7 Controllo

¹ Il rispetto dei requisiti secondo la presente legge è controllato:

- a. per quanto riguarda le disposizioni di un contratto collettivo di obbligatorio generale: dagli organi paritetici incaricati dell'esecuzione del contratto collettivo di lavoro;
- b. per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di lavoro sui salari minimi ai sensi dell'articolo 360a CO⁵: dalle Commissioni tripartite istituite dai Cantoni o dalla Confederazione (art. 360b CO);
- c. per quanto riguarda le disposizioni degli atti legislativi federali: dalle autorità competenti secondo questi atti;
- d. per quanto riguarda le altre disposizioni: dalle autorità designate dai Cantoni.

² Il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti secondo il capoverso 1, su richiesta, tutti i documenti che provano l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori distaccati. I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.

³ Se i documenti necessari non ci sono o non sono più disponibili, il datore di lavoro deve dimostrare l'osservanza delle disposizioni legali, in quanto non possa fornire la prova di non aver alcuna colpa nella perdita dei documenti giustificativi.

⁴ Il datore di lavoro deve accordare in ogni momento agli organi di controllo il libero accesso al posto di lavoro e ai locali amministrativi.

⁵ Il Consiglio federale e i Cantoni disciplinano le indennità da versare agli organi incaricati del controllo dell'applicazione della legge.

Art. 8 Collaborazione

¹ Gli organi di controllo di cui all'articolo 7 coordinano le loro attività e collaborano, in quanto necessario allo svolgimento del loro compito.

² Essi si scambiano le informazioni e i documenti necessari.

³ Le autorità competenti possono cooperare con le autorità degli altri Stati scambiando informazioni sull'occupazione transfrontaliera di lavoratori destinate a evitare infrazioni alla presente legge

Art. 9 Sanzioni

¹ Gli organi di controllo notificano ogni infrazione alla presente legge alla competente autorità cantonale.

² L'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d può:

- a. per lievi infrazioni all'articolo 2 e per infrazioni agli articoli 3 e 6, pronunciare una multa amministrativa sino a 5000 franchi; è applicabile l'articolo 7 della legge federale del 22 marzo 1974⁶ sul diritto penale amministrativo;
- b. per infrazioni all'articolo 2 che non sono di lieve entità, vietare al datore di lavoro interessato di offrire i suoi servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;
- c. addossare totalmente o parzialmente al datore di lavoro colpevole i costi dei controlli.

³ L'autorità che pronuncia una sanzione notifica all'autorità federale competente⁷ una copia della sua decisione. Quest'ultima autorità tiene un elenco dei datori di lavoro che sono stati oggetto di una sanzione passata in giudicato.

Art. 10 Rimedi giuridici

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁸ sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 1943⁹ sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 11 Diritto di denuncia

Le organizzazioni che in virtù dei loro statuti tutelano gli interessi sociali ed economici dei lavoratori sono legittimate a chiedere l'accertamento di una violazione della presente legge.

⁶ RS 313.0

⁷ Attualmente il Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

⁸ RS 172.021

⁹ RS 173.110

Art. 12 Disposizioni penali

¹ Chiunque:

- a. in violazione dell'obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce scientemente informazioni false,
 - b. si oppone al controllo dell'autorità competente o lo impedisce in altro modo,
- è punito con una multa sino a 40 000 franchi, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il Codice penale¹⁰ commina una pena più grave.

² In casi di lieve entità, l'autorità può prescindere dal perseguimento penale.

³ Chiunque, nella sua veste di datore di lavoro, non garantisce ai suoi lavoratori sistematicamente e per fine di lucro le condizioni minime menzionate nell'articolo 2, è punito con una multa sino a 1 000 000 di franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave.

⁴ È applicabile l'articolo 59 del Codice penale.

Art. 13 Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio dei reati contro la presente legge spettano ai Cantoni.

Art. 14 Vigilanza sull'esecuzione

L'autorità federale competente¹¹ vigila sull'esecuzione della presente legge. Essa può impartire istruzioni agli organi di controllo secondo l'articolo 7.

Art. 15 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; essa si applica finché rimane in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999¹² tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

Data dell'entrata in vigore: ¹³

1° luglio 2004

art. 360b e 360c CO dell'allegato n. 2: 1° giugno 2003

¹⁰ RS 311.0

¹¹ Attualmente il Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

¹² RS 0.142.112.681

¹³ DCF del 14 mag. 2003 (RU 2003 1375)

Allegato

Modifica del diritto vigente

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge federale del 18 dicembre 1987¹⁴ sul diritto internazionale privato

Ingresso

...

Art. 115 cpv. 3

...

2. Codice delle obbligazioni¹⁵

Art. 360a

...

Art. 360b

...

Art. 360c

...

Art. 360d

...

Art. 360e

...

Art. 360f

...

¹⁴ RS 291. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella LF menzionata.

¹⁵ RS 220. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel Codice menzionato.

3. Legge federale del 28 settembre 1956¹⁶ concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro

Ingresso

...

Art. 1 titolo marginale

...

Art. 1a

...

Art. 2 n. 3^{bis}

...

Art. 6

...

Art. 20 cpv. 2

...

¹⁶ RS 221.215.311. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella LF menzionata.

